



Regolamento della Rete delle Donne della CELI

Preambolo

La Rete delle Donne della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) s'impegna per raggiungere una comunione giusta di donne e uomini. Con il suo lavoro contribuisce all'attuazione di tale scopo ed è sostenuta in questo dal Sinodo e dal direttivo della Chiesa.

Art. 1 Scopo

1. La Rete delle Donne vuole promuovere e rinforzare, con lo sviluppo e il coordinamento dell'attività delle donne, la comunione all'interno delle comunità e della CELI.
2. Incoraggia e sostiene le donne ad una partecipazione responsabile nelle comunità secondo le loro capacità e competenze.
3. La Rete delle Donne apprezza la molteplicità all'interno della CELI e s'impegna ad una convivenza pacifica delle culture.

Art. 2 Struttura della Rete

Le comunità della CELI vengono suddivise in 4 regioni come segue:

- 1) Regione Est con le comunità di Trieste, Venezia, Bolzano, Merano e Verona-Gardone
- 2) Regione Ovest con le comunità di Ispra –Varese, Milano, Genova, Sanremo e Torino
- 3) Regione Centro-Sud con le comunità di Firenze, Roma, Napoli-Ischia e Torre Annunziata
- 4) Regione Sicilia e progetto costituzione della comunità di Bari.

Art. 3 Composizione della Rete delle Donne

1. Ogni Comunità della CELI e comunità in via di costituzione delega massimo due rappresentanti. La delega avviene mediante elezione o proposta, scegliendo tra i membri di comunità e dovrebbe essere confermata dal consiglio di chiesa. La delega dura 4 anni; è possibile essere rielette.
2. Durante la conferenza nazionale tutte le aventi diritto di voto eleggono la referente nazionale e le delegate per il Comitato italiano della Giornata Mondiale di Preghiera e per il Comitato della Federazione delle Donne Evangeliche in Italia (FDEI).

3. Le delegate di ogni regione eleggono tra di loro la referente regionale e la sua sostituta durante la conferenza nazionale.
4. Le Referenti regionali e la Referente nazionale sono elette per la durata di 4 anni. È possibile essere rielette; non si possono fare più di due mandati consecutivi nella stessa carica.
5. In caso di impedimento o di ritiro prima della scadenza del mandato di una delle referenti le succede la sostituta.
6. Tra le delegate si nomina una tesoriera, che lavora di concerto con le referenti e che viene invitata ai loro incontri.

Art. 4 **Compiti delle Referenti regionali**

Le referenti sono incaricate di:

1. far conoscere la Rete delle Donne;
2. promuovere l'attività dei gruppi femminili;
3. supervisionare e collegare tra loro le diverse attività delle donne della regione;
4. rafforzare il legame con le Comunità mediante diffusione delle informazioni, visite e manifestazioni;
5. accogliere suggerimenti, questioni e problemi;
6. curare ed ampliare i contatti ecumenici.

Art. 5 **Compiti della Referente nazionale**

1. È tenuta a rendere conto alla Conferenza nazionale e al Sinodo, di cui è membro; rappresenta la Rete all'esterno; è interlocutrice della CELI e del Concistoro.
2. Cura i contatti con la Federazione Luterana Mondiale, p.es. con "Women in Church and Society"(WICAS), e con il Gustav-Adolf-Werk (GAW).
3. È persona di riferimento per le Referenti regionali e le delegate per la GMP e la FDEI.
4. Accoglie suggerimenti, questioni e problemi.
5. Convoca la Conferenza delle Donne, in collaborazione con le Referenti Regionali.
6. Convoca gli incontri delle Referenti.
7. Promuove la formazione e l'aggiornamento delle donne.

Art. 6 **Compiti delle Delegate**

1. Esse sono interlocutrici della Referente regionale nelle loro comunità.
2. Trasmettono informazioni alle comunità ed in particolare ai gruppi femminili. In caso di impedimento si preoccupano di indicare una sostituta.
3. Partecipano alla conferenza nazionale.
4. Organizzano un seminario nella propria comunità, possibilmente con cadenza biennale.

Art. 7
Compiti delle delegate GMP e FDEI

1. Esse rappresentano la Rete nei comitati in cui sono state elette.
2. Sono interlocutrici sia per la Referente nazionale che per le Referenti regionali.
3. Trasmettono i verbali e le informazioni a tutte le referenti.

Art. 8
Modalità di lavoro della Rete

1. La Referente nazionale invita le referenti regionali ad almeno due, al massimo 3 riunioni all'anno. Le riunioni servono allo scambio di esperienze, alla pianificazione del programma di lavoro e alla stesura del bilancio preventivo.
2. Ogni due anni si convoca la Conferenza nazionale. Essa serve alla crescita della CELI mediante lo scambio tra le delegate delle Comunità e offre l'occasione di promuovere la connessione e la strutturazione del lavoro delle donne. Ogni quattro anni le Conferenze nazionali delle donne si svolgono come riunioni di lavoro con la nuova elezione di referenti e delegate GMP e FDEI, in alternanza con riunioni destinate alla formazione.
3. Si raccomanda nel frattempo di tenere incontri regionali o incontri interregionali aperti a tutte le donne interessate-
4. La Rete ottiene i suoi mezzi dal bilancio della CELI e regola i conti con il/la Tesoriere/a della CELI.